


# CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) – INQUADRAMENTO NORMATIVO 2020-2021

## REQUISITI PER LA CIRCOLAZIONE

Il combinato disposto della normativa vigente definisce le **caratteristiche necessarie perché un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) possa essere considerato un velocipede ai sensi del Codice della Strada**, e dunque possa circolare su strada come tale.

Le **caratteristiche dei MPPE autorizzati alla circolazione** sono:

- essere dotati di **motore elettrico con potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW**;
- essere dotati di **segnalatore acustico**;
- **non** essere dotati di **posto a sedere** ed essere dunque **utilizzabili unicamente con postura in piedi**;
- essere dotati di **regolatore di velocità configurabile a diverse velocità** (almeno comprese tra i 6 km/h e i 25 km/h);
- riportare la relativa **marcatura CE** prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;
- essere caratterizzati dalla presenza di una serie di **componenti di massima** che permettono di identificare il veicolo come MPPE:



1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria

Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, nonché qualora si circoli in galleria, l'utilizzo dei MPPE è consentito se:

- i monopattini sono dotati di
  - a) **luce anteriore bianca o gialla fissa** che deve essere posta in funzione;
  - b) **catadiottri rossi posteriori**;
  - c) **luce posteriore rossa fissa** che deve essere posta in funzione (in assenza di tali dotazioni i MPPE possono essere solamente condotti o trasportati a mano);
- i conducenti di MPPE indossano il **giubbotto** o le **bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**.

I conducenti di età inferiore ai diciotto anni (<18 anni) hanno l'**obbligo di indossare un idoneo casco protettivo**.

## REQUISITI RICHIESTI AI CONDUCENTI

Gli utilizzatori devono aver compiuto il quattordicesimo anno di età (**≥14 anni**).

È utile specificare che non è necessario per il conducente essere titolare di patente di guida.

## AMBITI DI CIRCOLAZIONE CONSENTITI

La circolazione con gli MPPE è consentita nei medesimi ambiti in cui è consentita quella dei velocipedi, con una ulteriore limitazione: **su strade extraurbane** gli MPPE possono circolare **solo se è presente una pista ciclabile ed esclusivamente all'interno della medesima**.

## LIMITI DI VELOCITA'

Negli ambiti di circolazione di seguito indicati, i MPPE devono rispettare i seguenti limiti di velocità:

Ambito di circolazione	Limite di velocità massima
a. Percorsi promiscui ciclopedonali	10 km/h**
b. Aree pedonali ove non sia interdetta la circolazione dei velocipedi	6 km/h
c. Strade urbane – circolazione in carreggiata	25 km/h

\*\* vedi art. 3.7, Parte II, della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 marzo 1993, n. 432 (Circolare esplicativa del decreto interministeriale 6 luglio 1992, n. 467).

## AREE DI SOSTA

- Ove non espressamente vietato, è consentita la **sosta** dei MPPE negli **stalli riservati ai velocipedi**.
- È utile specificare che, in quanto veicoli, gli MPPE devono rispettare quanto disposto dagli artt. 157 ("Arresto, fermata e sosta dei veicoli") e 158 ("divieto di fermata e di sosta dei veicoli") del Codice della Strada e dagli artt. 351 ("Arresti e soste dei veicoli in generale") e 353 ("Fermata e sosta dei veicoli") del relativo Regolamento di esecuzione

## ALTRE NORME DI CIRCOLAZIONE

Per la circolazione degli MPPE valgono tutte le disposizioni dettate del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione valide in generale per la conduzione di veicoli, per esempio guida sotto l'influenza dell'alcol, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e uso di lenti o di determinati apparecchi (esempio telefoni cellulari) durante la guida. Per la circolazione degli MPPE valgono inoltre le disposizioni specifiche relative ai velocipedi, in particolare si vedano l'art. 182 Codice della Strada e l'art. 377 del relativo Regolamento d'esecuzione, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- i conducenti di MPPE **devono** procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni di circolazione lo richiedano, e comunque mai affiancati in numero superiore a due (art. 182 CdS, c.1). Tali disposizioni non si applicano alla circolazione degli MPPE sulle strade urbane ciclabili – E-bis (art. 182 CdS, c.1-bis);
- i conducenti di MPPE **devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani**, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta (art. 182 CdS, c. 2);
- ai conducenti di MPPE è **vietato trasportare altre persone**, oggetti o animali; condurre animali; trainare veicoli e farsi trainare da un altro veicolo (art. 182 CdS, c. 3, 5, 6, 7 e 8);

## SANZIONI

In caso di violazioni si applicano le sanzioni amministrative e accessorie disposte dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione, nonché quelle disposte dall'art. 1, commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies, 75-sexies della legge 27 dicembre 2019, n.160 (così come modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

## RIFERIMENTI NORMATIVI

1. *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada" e smi;*
2. *D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" e smi;*
3. *Circolare del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1993, n. 432 (Circolare esplicativa del decreto interministeriale in data 6 luglio 1992, n. 467);*
4. *Legge 30 dicembre 2018, n.145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-20212 (Finanziaria 2019)" e smi;*
5. *Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, n. 229, "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica" e smi;*
6. *Legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Finanziaria 2020)" e smi;*
7. *Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (in particolare art. 33-bis);*
8. *Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in particolare art. 229);*
9. *Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (in particolare art. 49).*